



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO E PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Disposizioni generali

Art. 1

Il consorzio per la gestione del Demanio Civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro – Demanio di pertinenza del Comune di Rotzo e delle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro, ora facenti parte del Comune di Valdastico – provvede, sotto la sorveglianza del Commissario Regionale per gli Usi Civici di Venezia, alla conservazione, valorizzazione e razionale sfruttamento del patrimonio silvo-pastorale costituito di tutte le seguenti terre:

- a) In territorio di Rotzo: Camporosà – Longalaita – Mandrielle – Posellaro – Trugole – Fratte di Campolongo – Campovecchio e Campolongo;
- b) In territorio di Asiago: Marcesina o dei Castellari.

La consistenza, superficie, coerenze ed identificazione catastale delle predette terre risultano dalla relazione 9 marzo 1955 dell'istruttore demaniale Geom. Giuseppe Picchi e riportate nella parte motiva della sentenza 5 gennaio – 21 marzo 1967 pronunciata dal Commissario per gli Usi Civici di Venezia.

Art. 2

I beni di cui al precedente art. 1 sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni ed appartengono in piena proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, metà alla collettività del Comune di Rotzo e, l'altra metà, congiuntamente, alla collettività delle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro. Pertanto tutti i frutti e le rendite delle terre stesse, specificate nell'art. 1 e costituenti il comprensorio demaniale comune, devono essere ripartiti in parti uguali fra le predette collettività.

Art. 3

L'esercizio degli usi civici sui beni del demanio comune spetta di diritto ad ogni singolo cittadino originario del Comune di Rotzo e delle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4

I frutti e le rendite dei beni silvo-pastorali, al netto delle spese di gestione, d'investimento ed ogni altro onere conseguente all'incremento del patrimonio, nonché di quanto è oggetto degli individuali diritti di uso civico (legnatico, assegni di legname d'opera o "fabbisogno", pascolo, erbatico, ecc.), vengono ripartiti in parti uguali fra il Comune di Rotzo e l'Amministrazione Separata di Valdastico, cioè l'Ente che amministra i redditi patrimoniali spettanti a Pedescala e San Pietro.



Art. 5

Il Consorzio, nel raggiungimento dei fini istituzionali, svolge, anche una funzione civica e sociale a beneficio delle popolazioni di Rotzo e di Pedescala e San Pietro.

Pertanto, oltre che garantire la più oculata e razionale gestione del patrimonio silvo-pastorale per un costante incremento di capitale e di redditi, favorisce, nella sfera delle sue competenze, il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle singole Comunità.

Più specificatamente si propone:

- a) provvedere in caso di calamità, nel modo più sollecito possibile e anche in deroga alle norme del presente Regolamento, all'assegnazione del legname messo in opera per la riparazione degli stabili danneggiati;
- b) disciplinare la raccolta e la valorizzazione dei prodotti del sottobosco (funghi, erbe medicinali, resine, flora inferiore ecc.);
- c) incoraggiare e promuovere il turismo ed in genere tutte quelle attività economiche e sociali che tendono a migliorare le condizioni civili ed igieniche delle popolazioni.

Art. 6

Il Consorzio provvede altresì alla disciplina dell'esercizio dei seguenti usi civici che spettano per l'indifferenziato diritto, inalienabile ed imprescrittibile, su tutti i beni di cui all'art. 1 ad ogni singolo cittadino del Comune di Rotzo e delle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro, meglio precisati nel successivo art. 8:

- a) legnatico;
- b) assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno";
- c) pascolo;
- d) erbatico.

Art. 7

I diritti di godimento degli usi civici di cui al precedente art. 3 sono esercitati in conformità alle limitazioni e modalità di cui alla parte motiva della sentenza 5 gennaio – 21 marzo 1967 del Commissario agli Usi Civici di Venezia e ai regolamenti e disposizioni vigenti in materia di usi civici in generale e, in particolare in relazione all'accordo transattivo intercorso, tra le Amministrazioni Comunali di Rotzo e Valdastico in data 15-4-1969, visto e approvato dalla G.P.A. nella seduta del 5-5-1969 n. 1777 – Div. II n. 3639/1 di Registro, visto ed approvato dal Commissario Regionale agli Usi Civici di Venezia il 10-5-1969 e che fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 8

Titolare del diritto di uso civico di cui all'art. 3 del presente regolamento è ogni singolo cittadino residente nel territorio del Comune di Rotzo e delle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro che ha goduto pacificamente di tutti i diritti di uso civico e cioè di legnatico, assegni di legname d'opera o "fabbisogno", pascolo ed erbatico, ed i suoi discendenti.

Si precisa quanto segue:

- a) l'uso civico di legnatico consiste nel raccogliere legna da ardere, nelle terre del demanio, per bisogno del "focolare", cioè della cucina, e del riscaldamento;
- b) l'uso civico di assegni di legname d'opera, "fabbisogno", consiste nel diritto del cittadino di ottenere dai boschi del demanio il volume del legname di cui egli ha bisogno per la costruzione della propria casa, per



la manutenzione della medesima, per la costruzione dei rustici e manutenzione dei medesimi e inoltre per la fabbricazione di attrezzi personali da lavoro, il tutto con le limitazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 9

Gli aventi diritto di uso civico sono iscritti nell'anagrafe del Consorzio e devono risultare iscritti all'anagrafe dei rispettivi Comune di residenza. Accanto ai dati anagrafici, devono essere indicati i dati riguardanti le singole abitazioni: Via, Numero civico, Numero mappale, Foglio, Sezione, Comune. Ai fini pratici amministrativi, sono raggruppati per nuclei familiari ed il capo famiglia rappresenta, di fronte al Consorzio, il diritto di uso civico di ogni singolo membro.

Il tutore dei minorenni o di minorati è considerato, ad ogni effetto, titolare del diritto di uso civico dei suoi protetti, a loro beneficio.

Art. 10

Il cittadino perde il diritto d'esercizio dell'uso civico con la perdita della cittadinanza italiana.

Art. 11

Il diritto d'esercizio dell'uso civico viene temporaneamente sospeso nei confronti del cittadino che lascia la residenza originaria finché non ritorni in essa residenza. Nel caso in cui si tratti di un capo famiglia, chi ne fa le veci rappresenterà, di fronte al Consorzio, il diritto di godimento degli usi civici dei familiari.

Sono sospesi dall'esercizio dei diritti di uso civico, per un periodo da uno a tre anni, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

- a) coloro che contravvengono alle leggi forestali, nonché per gravi infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento (quali: furti gravi, incendi dolosi, danneggiamento grave agli immobili);
- b) coloro che danneggiano volontariamente le opere e i beni del Demanio Civico.

Art. 12

I cittadini temporaneamente esclusi dal diritto d'esercizio di uso civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascun anno a cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 13

Il diritto d'esercizio degli usi civici si riacquista:

- a) riacquistando la cittadinanza italiana, purché il cittadino riassuma stabile residenza nel Comune di Rotzo o nelle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro del Comune di Valdastico;
- b) riacquistando la residenza nel Comune originario;
- c) superato il periodo di sospensione di cui al 2° comma dell'art. 11.

Nei casi di cui alle lettere a-b di questo articolo il cittadino può ottenere, dietro specifica richiesta al Comitato di Amministrazione del Consorzio, gli assegni di legname d'opera, "fabbisogno", anche per lavori di costruzione e manutenzione della sua casa di abitazione eseguiti nel periodo precedente al suo rientro nel Comune di origine, purché riassuma stabile residenza.



Tale concessione è motivata dal fenomeno emigratorio di queste zone depresse per cui si ritiene doveroso venire incontro alle aspirazioni e necessità di quegli emigrati che intendono rientrare nel Comune di origine.

Art. 14

Il diritto d'esercizio degli usi civici si acquista dopo una residenza ininterrotta di almeno 10 anni nel Comune di Rotzo o nelle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro del Comune di Valdastico.

Gli interessati agli Art. 13 e 14 debbono presentare richiesta al Comitato di Amministrazione del consorzio il quale vi provvede con deliberazione motivata a maggioranza qualificata.

Art. 15

Avverso le deliberazioni che non riconoscano la specifica qualifica di avente diritto all'esercizio degli usi civici, che ne dispongano la perdita o la sospensione, il cittadino interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Giunta Regionale Veneta.

Art. 16

Il Consorzio conserva l'esatto inventario di tutti i beni costituenti il Demanio Civico. Il consorzio avrà inoltre un inventario di tutti i titoli, atti e scritture che si riferiscono al Demanio ed alla sua Amministrazione.

Utilizzazione del legname e legno

Art. 17

L'utilizzazione dei boschi viene fatta in economia e cioè parte per vendita diretta dei prodotti e parte mediante concessioni speciali.

Art. 18

- a) legname da commercio;
- b) legname da schianto;
- c) legname da manifattura;
- d) stangame dominato;
- e) legname da fabbisogno;
- f) legno da ardere;
- g) piccole utilizzazioni d'urgenza.

Art. 19

Il Consorzio entro il mese di Febbraio di ogni anno, delibera le quantità complessive del legname e della legna che ritiene di dover utilizzare nell'anno successivo per commercio, per manifattura, per fabbisogno, per



stangame, indicando possibilmente le località prescelte per il taglio. Entro il mese di Febbraio di ogni anno devono pure essere deliberate le quantità di combustibile da assegnarsi rispettivamente entro il successivo mese di Maggio per i bisogni delle malghe ed entro il successivo mese di Settembre per i bisogni della popolazione.

Entro il mese di Maggio dell'anno in cui cadono le utilizzazioni fissate al primo capoverso del presente articolo, ed entro i limiti di quantità stabiliti con la deliberazione complessiva delle utilizzazioni da effettuarsi nell'anno, dovranno con deliberazione unica essere determinati i fabbisogni da assegnarsi nel successivo mese di Giugno.

Tutte le anzidette deliberazioni devono essere inviate nei termini sopra fissati, al Distretto forestale di Asiago e quindi alla Sezione Provinciale di Controllo.

Art. 20

Approvata la deliberazione, l'Ispettore Distrettuale delle Foreste d'intesa con il Consorzio, procederà nel tempo utile alla relativa assegnazione con martellata e stima, alla quale dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'Ente.

Le operazioni verranno compiute possibilmente senza interruzioni e delle stessa sarà redatto apposito verbale.

Art. 21

La vendita e l'utilizzazione del legname resinoso sia da commercio sia da schianto è regolata dalle norme contenute nel capitolo d'oneri redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Art. 22

Il giudizio sulle contestazioni che abbiano carattere tecnico-forestale e che potrebbero eventualmente sorgere durante l'utilizzazione, è deferito inappellabilmente al competente Ispettorato Forestale Distrettuale di Asiago.

Specie delle utilizzazioni

A) Legname da commercio

Art. 23

Per legname da commercio si intendono grosse partite di legname che annualmente si vendono ai commercianti all'ingrosso.

Art. 24

Il progetto di martellata e stima del legname da commercio viene compilato a cura del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Il quantitativo complessivo del legname da utilizzare a titolo commerciale nonché le norme per la scelta delle località di utilizzo vengono definiti dal Piano Economico.



B) Legname da schianto

Art. 25

È legname da schianto quello dato dalle piante che vengono atterrate da agenti atmosferici. Il legname delle piante guaste e morte in piedi atte al commercio va pure ritenuto come legname da schianto.

Art. 26

In via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio e in via straordinaria subito dopo eventuali avversità atmosferiche il competente Ispettorato delle Foreste con l'intervento di una Guardia boschiva o un rappresentante del Consorzio procederà al rilievo di tutti gli schianti.

Le piante da schianto che eventualmente si trovassero entro la periferia dei lotti da commercio, andranno comprese ed utilizzate col rispettivo lotto.

Gli schianti, invece, che si troveranno fuori dei lotti da commercio dovranno essere immediatamente marcati col martello Forestale e stimati. Di questa operazione sarà redatto regolare verbale per gli usi di legge. Una copia della tessera di martellata sarà consegnata all'Ente interessato, perché possa provvedere nel termine più breve possibile all'utilizzazione delle piante da schianto per evitare che avvengano eventuali trafugamenti e per impedire che gli schianti attaccati dal bostrico ne possano facilitare la diffusione.

Nel caso che entro il mese di giugno le piante da schianto in genere non potessero per qualsiasi causa essere vendute né comunque utilizzate dovranno essere per cura dell'Ente stesso immediatamente scortecciate con obbligo di abbruciare le cortecce, le ramaglie ed i cimali di quelle attaccate dal bostrico.

Art. 27

Nel caso che il quantitativo di legname da schianto in un anno superasse i cento metri cubi, l'eccedenza dovrà essere detratta dal quantitativo complessivo che si potrà utilizzare nell'anno seguente.

C) Legname da manifattura

Art. 28

Legname da manifattura s'intende quello che viene concesso con norme speciali ai manifatturieri esercenti, nel Comune di Rotzo e nelle frazioni di Pedescala e San Pietro del Comune di Valdastico, la piccola attività del legno con lavorazione compiuta in preponderanza a casa.

Art. 29

Per gli effetti del presente Regolamento sono considerati manifatturieri tutti coloro che attendono alla lavorazione dei seguenti articoli:

- a) piccolo artigianato da montagna;
- b) secchie, mastelli, tini e botti; scale, ed oggetti artistici di montagna.

Nel caso che in avvenire, oltre alle sopra specificate attività del legno ne sorgessero delle altre, i Comuni interessati stabiliranno se le nuove industrie devono qualificarsi tra le manifatturiere di cui al presente regolamento.



Art. 30

Per quanto riguarda la quantità del legname da concedersi, i manifatturieri vengono divisi in due classi:
a) lavoratori per conto proprio nel rispettivo mestiere per tutto il tempo dell'anno;
b) lavoratori che esercitano nella sola stagione invernale o estiva, che alternano l'industria manifatturiera con l'agricoltura od altro.

Art. 31

Le concessioni di legname da manifattura non possono essere fatte per uso esclusivo di sega o di commercio, se anche esercitato da piccole porzioni.

Art. 32

I manifatturieri presenteranno le domande per la concessione di legname loro necessario entro il tempo e nelle forme che il Consorzio fisserà con apposita deliberazione.
L'ente proprietario si riserva la facoltà di ridurre o annullare le richieste di legname che saranno ritenute esagerate o infondate.
In ogni caso le singole concessioni non potranno superare i metri cubi 50 di legname per i manifatturieri di cui alla lettera a) e di m.c. 20 per quelli di cui alla lettera b) dell'art. 29.

Art. 33

Resta proibito vendere o cedere per uso di commercio o di adoperare per uno scopo non manifatturiero tutto o parte del legname accordato, eccezione fatta per quel legname ritenuto assolutamente inadatto per la manifattura esercitata.

Art. 34

Sul quantitativo complessivo di lotti di legname che il Consorzio di anno in anno ha da utilizzare, il Consorzio stesso d'accordo con i manifatturieri, e allo scopo di favorirli, destinerà lotti più adatti per uso di manifattura. Detta destinazione dovrà risultare nella deliberazione con la quale viene approvato il progetto di vendita del legname da commercio, e vi si dovrà allegare l'elenco delle ditte manifatturiere aventi diritto alla concessione con specificati per ciascuna i quantitativi di legname da assegnarsi e con l'indicazione se si tratta di ditta che si dedica al lavoro di manifattura l'intero anno oppure soltanto in dati periodi dell'anno.
Il legname compreso nei lotti scelti da manifattura sarà consegnato per intero ai manifatturieri che dovranno riceverlo come tale per l'intero quantitativo che risulterà alla consegna.

Art. 35

L'utilizzazione del legname da manifattura dovrà essere fatta per quanto riguarda il lato tecnico forestale conformemente alle norme contenute nell'apposito capitolato. Detto capitolato sarà integrato dalle norme amministrative che il Consorzio fisserà in apposito quaderno d'oneri speciale per la concessione del legname da manifattura.



Art. 36

Sia nel caso che nell'abbattimento, sramatura e scortecciamento delle piante siano fatte dal Comune a sue spese oppure direttamente dai manifatturieri concessionari, i predetti lavori dovranno essere eseguiti da una quadra unica di operai boscaioli provetti e non da ogni singolo concessionario.

Art. 37

La concessione del legname da manifattura viene fatta nelle forme e con le modalità della vendita a trattativa privata.

Il prezzo del legname è fissato sul dato unitario di stima dei rispettivi lotti scelti per manifattura, e sarà aumentato o diminuito a seconda della media degli aumenti o delle diminuzioni sul dato di stima che subiranno le vendite degli altri lotti di legname da commercio.

Art. 38

I manifatturieri concessionari di legname rimangono in solido responsabili verso il Consorzio per tutti i danni che potessero arrecarsi durante l'utilizzazione dei lotti loro assegnati; nonché per infrazioni alle norme Forestali, e ciò senza pregiudizio della denuncia in via contravvenzionale per violazione della legge e regolamenti Forestali.

Art. 39

Il legname all'atto della consegna sarà munito di contrassegno speciale del Consorzio per gli opportuni riscontri.

D) Stangame dominato

Art. 40

Per stangame dominato si intende quello derivante da operazioni di coltura silvana con taglio delle piante a scarso sviluppo.

Anche se non vi è una vera e propria convenienza economica, il taglio di dette piante consente a quelle rimaste di svilupparsi meglio e con incrementi maggiori; il terreno stesso subisce delle modifiche utili per la maggiore aria e luce che circola.

Art. 41

Annualmente d'intesa con l'Ispettorato Forestale, vengono individuate le località soggette a coltura silvana e il ricavato potrà essere venduto, nelle forme di legge, accatastato e a misura.



E) Legname da fabbisogno

Art. 42

Il legname da “fabbisogno” è costituito, come precisato nell’art. 8, dal volume di legname d’opera che per antiche consuetudini viene assegnato al cittadino con norme speciali, in stretta relazione al suo diritto d’esercizio di uso civico, al solo scopo di costruire e riparare la sua casa di abitazione e rustici annessi, fabbricati che devono essere situati nel territorio del Comune di Rotzo e delle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro del Comune di Valdastico.

Art. 43

L’assegnazione del “fabbisogno”, è fatta al capofamiglia per la costruzione, ricostruzione o restauro del solo fabbricato destinato ad abitazione della famiglia ed adiacenze serventi ad uso di famiglia per il ricovero di animali e per usi agricoli.

Art. 44

Oltre alle limitazioni di cui al precedente articolo, non è assegnato il “fabbisogno”, per costruzioni di lusso né per rivestimenti interni ed esterni perlinati, escluso il tetto.

Art. 45

L’assegnazione del volume di legname d’opera, “fabbisogno” per costruzioni ex novo, ricostruzione ed ampliamento di fabbricati, può essere aumentata, entro i limiti di cui all’art. 47, a titolo di premio, qualora il cittadino richiedente abbia provveduto alla copertura del tetto con laterizi che garantiscono robustezza e, nel contempo, rispetto dell’ambiente e miglioramento della paesaggistica.

Art. 46

Non è ammesso in un anno più di un’assegnazione di “fabbisogno”, ad eccezione dei casi di calamità.

Art. 47

Per l’assegnazione del “fabbisogno”, per la costruzione, ricostruzione, ampliamento di case di abitazione, sul referto dell’apposita Commissione di cui al successivo art. 53 il Comitato di Amministrazione del Consorzio si pronuncia sulla necessità delle costruzioni e sul quantitativo da assegnare. Posto che il quantitativo di legname necessario per costruire una casa modello ad uso abitazione civile, che rispetti le esigenze igieniche e sociali di una famiglia media, è stato accertato in m.c. 12, tale quantitativo rappresenta l’assegnazione massima complessiva.

All’assegnatario del legname “fabbisogno” impiegato nella casa costruita ex novo, oppure ricostruita o ampliata, non verrà fatta altra assegnazione di legname d’opera per 15 anni, salvo casi di calamità.



Art. 48

Le assegnazioni annue di “fabbisogno”, non devono eccedere il decimo del quantitativo complessivo di legname utilizzato annualmente dal Consorzio.

Resta pertanto stabilito che i quantitativi di legname da “fabbisogno”, assegnati in via eccezionale e per urgenti necessità, oltre al massimo fissato, vanno calcolati in diminuzione del quantitativo complessivo di “fabbisogno”, dell’anno successivo.

Art. 49

Il legname da “fabbisogno” è assegnato con le modalità di cui al successivo art. 51.

Art. 50

Il legname da “fabbisogno” è assegnato ad opera compiuta e previo accertamento del quantitativo impiegato.

Art. 51

Le domande per ottenere l’assegnazione del “fabbisogno”, devono prodursi in bollo regolare al Comitato d’Amministrazione del Consorzio di Rotzo – Pedescala e San Pietro non oltre il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno e devono indicare con precisione:

- a) nome e cognome del richiedente, proprietario della casa;
 - b) dichiarazione circa la qualità del lavoro che si intende eseguire (costruzione, ricostruzione, restauro, ampliamento del fabbricato);
 - c) dichiarazione circa l’uso del fabbricato;
 - d) ubicazione del fabbricato e relative indicazioni catastali se trattasi di costruzione già esistente;
 - e) dichiarazione d’impegnarsi a fornire, alla Segreteria del Consorzio, ad accatastamento avvenuto, le relative indicazioni se trattasi di costruzione nuova;
 - f) dichiarazione d’obbligarsi all’esatta osservanza delle norme del presente Regolamento circa gli assegni di “fabbisogno”;
 - g) attestazione del Sindaco che il richiedente ha stabile dimora nella casa da costruire, restaurare o ampliare oppure che la nuova costruzione, necessita alle accresciute esigenze della famiglia del richiedente.
- In questo specifico caso l’assegnazione di legname d’opera, “fabbisogno”, sarà effettuata soltanto quando la nuova casa sarà effettivamente abitata dal figlio o figli del richiedente.

Art. 52

Il Comitato d’Amministrazione del Consorzio entro cinque anni dalla assegnazione è tenuto ad esigere la restituzione del corrispettivo valore del volume del legname d’opera assegnato qualora il fabbricato venisse affittato o venduto a terzi.

Le domande non presentate entro il termine stabilito, saranno rimandate alla prossima assegnazione, salvo che non esistano giustificati motivi di urgenza.



Art. 53

Nella seconda metà del mese di Maggio l'Amministrazione Consortile provvede, mediante apposita Commissione, ad accertare la quantità di legname effettivamente messo in opera.

La Commissione è composta da due Consiglieri del Comitato di Amministrazione del Consorzio Rotzo – Pedescala e San Pietro, di cui uno rappresentante la collettività di Rotzo e uno rappresentante la collettività di Pedescala e San Pietro, assistiti eventualmente da un esperto. La suddetta Commissione presenterà circostanziata relazione con eventuali proposte circa il quantitativo di “fabbisogno” richiesto.

L'amministrazione del Consorzio ha facoltà di ridurre i quantitativi di legname d'opera richiesto in relazione al quantitativo totale disponibile e può sostenere con motivata deliberazione l'assegnazione per esigenze di coltura silvana o finanziaria.

Il comitato di Amministrazione del Consorzio, avvalendosi di dette facoltà, esamina il referto della predetta Commissione, prende in merito, entro il 31 del mese di Maggio, la deliberazione di cui all'articolo 47.

Art. 54

Qualora il Consorzio esegua il taglio, sramatura e scortecciamento delle piante in economia ed il legname venga consegnato a pianta atterrata, dovrà essere pagato da ogni assegnatario, esclusi i cittadini iscritti nell'elenco dei poveri del Comune di Rotzo e del Comune di Valdastico, per quanto riguarda le frazioni di Pedescala e San Pietro, un importo da definirsi di anno in anno per ogni metro cubi di legname ricevuto in consegna, e ciò a titolo di rimborso delle spese varie sostenute dall'Ente per verifica della assegnazione, abbattimento delle piante, consegna, ecc.

Art. 55

Le ramaglie, i cimali ed altri rifiuti delle piante restano di proprietà del Consorzio.

Art. 56

La consegna del “fabbisogno”, sarà fatta dall'Amministrazione Consortile con l'intervento del competente Comandante della Stazione Forestale e l'assegnatario o un suo rappresentante.

Per il ripristino di tempo e di spesa, dovrà essere provveduto alla suddetta operazione raggruppando in un giorno di lavoro quante più Ditte assegnatarie sia possibile, tenuto conto dell'ubicazione delle varie località ove viene effettuata la consegna del legname d'opera “fabbisogno”.

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consegna del legname dovrà esserne dato preavviso agli interessati che sono tenuti ad intervenire all'operazione.

In caso di assenza dell'assegnatario o di un suo rappresentante, si procederà alla consegna d'ufficio oppure verrà dichiarata scaduta l'assegnazione del cittadino assente.

Art. 57

Salvo richiesta specifica, il legname d'opera “fabbisogno” è venduto, per trattativa privata, direttamente dal Consorzio.



Art. 58

Nell'assegnazione ed utilizzazione del legname d'opera "fabbisogno", si osserveranno, come precisato nell'art. 4, le disposizioni di tutti gli articoli del presente Regolamento nonché le leggi forestali che disciplinano la materia.

Il legname, all'atto della consegna, verrà munito di contrassegno del Consorzio per gli opportuni riscontri.

Art. 59

A cura del Consorzio è compilato e mantenuto aggiornato un elenco di tutti fabbricati, adibiti ad abitazione degli aventi diritto all'esercizio dell'uso civico, situati nei centri abitati di Rotzo – Albaredo – Castelletto e di Pedescala e San Pietro. Saranno distinti per frazioni e posti in numero progressivo in conformità alla numerazione civica: a fianco saranno indicati i nomi dei proprietari, la data e il volume di legname d'opera "fabbisogno", ricevuto in consegna, nonché i locali in cui è stato impiegato.

F) Legna da combustibile

Art. 60

La legna da combustibile è data:

- a) dai rimasti (ramaglie, cimoli ed altri rifiuti delle piante utilizzate);
- b) dalla sramatura delle piante martellate purché risultino già vendute;
- c) dalle piante deperite, intristite o morte non atte al commercio;
- d) da utilizzazioni dei boschi cedui e della parte cedua dei boschi misti e composti e delle piante di sotto bosco delle abetine.

Concessione di legna agli abitanti

Art. 61

La raccolta della legna data dalle ramaglie, cimoli ed altri rifiuti delle piante utilizzate, è libera dal momento della riduzione delle piante stesse.

Art. 62

Ai fattori di legname è vietato in modo assoluto di accatastare e trasportare legname da combustibile proveniente dai lotti in cui sono adibiti alla facitura.

Art. 63

La sramatura delle piante di abete già martellate e risultanti vendute, è concessa con deliberazione apposita e non può venire effettuata se non nelle epoche fissate con apposito avviso del Consorzio.



Art. 64

Il Consorzio dietro istanza degli aventi diritto di uso civico può permettere il taglio delle piante secche in piedi ed intristite che non offrano assortimenti mercantili.

Il taglio però può essere fatto soltanto dopo accertamento e martellata delle piante da abbattersi, e tale operazione sarà compiuta da un incaricato dell'Ispettorato Forestale coll'intervento di un rappresentante del Consorzio.

Art. 65

Per la concessione della legna il Consorzio prende ogni anno apposita deliberazione entro il mese di febbraio e sulla base degli estremi dell'approvazione da parte dell'Autorità competente viene proceduto entro il mese di settembre alla assegnazione di quantitativi e delle zone da utilizzarsi secondo le necessità particolari da accertarsi di anno in anno.

Di questa operazione verrà redatto regolare verbale per gli usi di legge.

G) Piccole utilizzazioni

Art. 66

Sono piccole utilizzazioni:

- a) quelle che possono occorrere all'Ente proprietario per i suoi diretti bisogni;
 - b) quelle che possono essere richieste dagli aventi diritto di uso civico per straordinarie ed urgenti necessità.
- Queste utilizzazioni non possono mai eccedere la complessiva quantità di m.c. 50 ogni anno.

Art. 67

Verificandosi la riconosciuta necessità dell'uso del legname per i bisogni dell'Ente, l'Amministrazione, su referto dei propri incaricati, ne delibera l'utilizzazione determinandone la quantità e località da dove dovrà prelevarsi.

Venendo fatta richiesta straordinaria di legname per necessità urgenti l'Amministrazione, riconosciutone il bisogno, ne delibera la concessione o la vendita a trattativa privata determinandone le condizioni ed il prezzo e la qualità, quantità e località da cui dovrà prelevarsi.

Art. 68

La martellata e stima nonché misurazione e consegna sono fatte come per le utilizzazioni del legname da fabbisogno. Dell'operazione si redige apposito verbale per gli usi di legge.



Gestione delle malghe

Art. 69

Le malghe comprese nei beni di cui all'art. 1 del presente Regolamento vengono affittate per licitazione privata secondo le condizioni portate dai Capitolati di affitto in vigore.

Art. 70

I proventi delle malghe vengono ripartiti a' sensi del precedente art. 6, al netto delle spese di manutenzione, miglioramento dei fabbricati e dei pascoli.

Art. 71

Durante il periodo in cui non c'è la monticazione, gli aventi diritto di uso civico possono usare un locale dei fabbricati delle malghe per uso ricovero nelle ore comprese tra il sorgere e il tramontare del sole. Per usi diversi e motivati dovrà essere richiesto apposita autorizzazione al Consorzio.

Art. 72

Il Consorzio delibera ogni anno, entro il mese di febbraio, l'assegnazione di legna da combustibile fissando il quantitativo per ogni malga.

Art. 73

Ottenuta l'approvazione della deliberazione anzidetta viene provveduto coll'intervento del rappresentante consorziale, dell'incaricato dell'Ispettorato Forestale e del concessionario malghese, all'assegno della legna nei boschi più prossimi alla malga e dell'operazione viene redatto regolare verbale per gli usi di legge.

Art. 74

Avvenuta l'assegnazione la quantità di legna stabilita per ciascuna malga dovrà essere tagliata a cura e spese del conduttore in giorni in cui sia presente al taglio o il personale di custodia dell'Ente o della Stazione Forestale competente.

Art. 75

Il taglio dovrà essere fatto secondo le norme delle prescrizioni di massima in vigore.



Art. 76

È fatto obbligo al concessionario di recidere e ridurre a passo ed accatastare la legna in prossimità delle cascine dandone avviso al Consorzio per la sua misurazione.
Il quantitativo eventualmente eccedente a quello stabilito dalla deliberazione di assegnazione sarà detratto dal prossimo assegno.

Art. 77

È fatto assoluto divieto ai conduttori di asportare legna che eventualmente sia sopravanzata dai bisogni della malga dopo il 20 settembre di ogni anno, dovendo la medesima conservarsi nelle cascine stesse per i bisogni dell'anno successivo.

Art. 78

Il prezzo della legna da combustibile è fissato nel capitolato di affittanza delle malghe.